SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA ----

Doc. IV n. 68-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO DE COSMO

per il reato di cui agli articoli 112, 323, secondo comma, del codice penale; e all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia (MARTELLI)

il 17 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

Onorevoli Senatori. – Il 16 novembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Cosmo, per i reati di cui agli articoli 112, 323, secondo comma, del codice penale; e all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio; abuso d'ufficio).

In data 17 dicembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 10 febbraio 1993.

Il senatore De Cosmo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 10 febbraio 1993, ha altresì presentato una memoria scritta.

Al senatore De Cosmo si addebita di avere consapevolmente abusato del suo ufficio in riferimento a due fatti: il primo, perchè quale presidente e componente della Commissione edilizia comunale (CEC) espresse il voto favorevole richiamato nel contenuto della concessione edilizia poi rilasciata. avente per oggetto la realizzazione di alloggi popolari da parte di una cooperativa in area 167 del comune di Molfetta, e perchè quale sindaco che sottoscrisse la concessione, avrebbe omesso i dovuti controlli sul progetto presentato in comune, che prevedeva un aumento di cubatura in riferimento ad una cubatura complessiva massima di metri cubi 4.289); il secondo, perchè quale presidente e componente della CEC medesima espresse il voto favorevole al progetto di variante della concessione già rilasciata alla Cooperativa suddetta, omettendo in tale sede il controllo del progetto di variante medesimo.

Il Procuratore della Repubblica richiedente motiva la propria istanza con queste considerazioni che è opportuno testual-

mente trascrivere: «Gli elementi probatori emergenti dalle investigazioni compiute sono rappresentati dagli esiti della consulenza tecnica, redatta dall'ingegnere Fanelli, che sulla scorta della acquisizione documentale operata dalla autorità giudiziaria, ha acclarato, attraverso la comparazione delle stime progettuali dell'ingegnere Sallustio, progettista dell'intervento edilizio della Cooperativa Heidi, con gli strumenti urbanistici vigenti in Molfetta, la progettazione di maggiori volumetrie, rispetto al dovuto, che l'organo tecnico della commissione edilizia avrebbe dovuto evidenziare, attraverso un controllo rigoroso del computo volumetrico. Eguale fatto si verificò per la disamina del successivo progetto presentato in variante. Inoltre i grafici ed i progetti, con la stima volumetrica allegata, rappresentano ulteriore elemento di riscontro alla ipotesi accusatoria.»; e cioè con specifico, esclusivo e doveroso riferimento. secondo l'ipotesi accusatoria, alla contestata omissione del rigoroso controllo del computo volumetrico da parte della Commissione edilizia.

L'attento esame della Giunta si è pertanto concentrato sulla consulenza tecnica e sulla documentazione in atti, quella trasmessa dal Pubblico Ministero e quella prodotta dall'indagato senatore De Cosmo.

È emerso che la consulenza tecnica è stata elaborata attraverso calcoli tecnici complessi e con riferimento a valutazioni, quantomeno controverse se non opinabili, come quando si conteggia come «volumetrabile» la superficie dei porticati di uso pubblico – i cosiddetti piloties – realizzati in attuazione della normativa speciale, e perciò prevalente, di cui al piano particolareggiato che prevede in detta zona tale tipologia di edilizia popolare.

È emerso infine dalla documentazione prodotta dal senatore De Cosmo, ed in particolare dalla fotocopia dei verbalì delle adunanze della CEC, trascritti alle pagine nn. 22, 23, 255, 256, 258 del relativo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

registro, che il senatore De Cosmo non ha presieduto, nè ha partecipato alla CEC allorquando ha esaminato, discusso ed approvato per due volte, su conforme del capo dell'ufficio tecnico comunale ingegner Parisi, la pratica edilizia relativa alla cooperativa di cui ai due capi di imputazione.

Un tale macroscopico vizio insito nell'ipotesi accusatoria, la cui natura e consistenza risultano provate, appare decisivo in ordine all'indagine effettuata dalla Giunta sulla sussistenza del fumus persecutionis di natura oggettiva.

Si aggiunga che al senatore De Cosmo si addebita, nel primo dei due capi di imputazione, anche l'omesso controllo del progetto di cui si tratta, nella sua qualità di sindaco nel momento in cui ebbe a sottoscrivere la concessione edilizia. Peraltro sul punto l'autorità giudiziaria richiedente, come sopra riferito, non indica alcun elemento probatorio, nè motiva altrimenti in alcun modo.

Al riguardo pare opportuno richiamare il principio, accolto anche in giurisprudenza, secondo cui gli obblighi di controllo dell'uso del territorio, che fanno capo al sindaco, non implicano affatto che questi debba personalmente effettuare,o far effettuare da consulenti tecnici esterni, un nuovo esame, un nuovo accertamento, una

nuova valutazione tecnica degli elaborati progettuali di pratiche edilizie presentate al comune per l'ottenimento della concessione edilizia, quando già disponga dei risultati dell'esame, dell'accertamento, della valutazione tecnica effettuata dalla speciale Commissione edilizia, costituita per legge e per legge deputata a tale funzione, e quando il voto favorevole della Commissione, per di più espresso in conformità dell'istruttoria tecnica degli uffici, non sia stato investito, come nel caso di specie, da contestazioni e censure da parte di chicchessia.

Ragionare diversamente implicherebbe che in ogni caso, sempre, il sindaco dovrebbe attivare una superperizia di controllo su di ogni pratica edilizia già esaminata e votata dalla CEC, per poi – lo si ipotizza per evidenziarne l'assurdo – sottoporre a superiore e nuovo controllo tecnico l'elaborato del controllore e così via procedendo.

È evidente che ciò significherebbe pretendere dal sindaco, dai tanti sindaci degli ottomila Comuni italiani, una condotta ragionevolmente inesigibile.

Ravvisato pertanto, nel caso in esame, il presupposto del *fumus persecutionis* di natura oggettiva, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

GIORGI, relatore